

APPROFONDIMENTO CIVILE

Procedimento sommario - raffronto tra norme abrogate e norme in vigore

Data pubblicazione:	03/07/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Con l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (D. Lgs. n. 28 del 28.02.2023 del correttivo (D. Lgs. n. 164/2024), in vigore dal 26.11.2024, è stata abrogata il **capo III bis - Del procedimento sommario di cognizione** (introdotto dall'art. 51 comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009) perché sostituito (o, potremmo anche dire, confluito) nel **capo III quater - Del procedimento semplificato di cognizione**. Nella sostanza, il **procedimento semplificato** prende il posto, nell'impianto codicistico, del vecchio **procedimento sommario di cognizione** (artt. 702-bis e ss., ora abrogati), con alcune differenze che saranno sinteticamente illustrate in calce ad ogni articolo. Potremmo dire che, con l'intento di rendere più efficiente il sistema processuale, il legislatore della riforma ha adottato lo schema del processo sommario di cognizione quale schema processuale di riferimento. Per conseguenza, poco cambia in rito, circa la forma della domanda, nei processi per mala sanità. Sebbene i profili processuali fossero estranei ai temi trattati nel volume *"Le responsabilità sanitarie"* (fatta eccezione per le novità introdotte dalla legge Gelli-Bianco), si ritiene utile offrire al lettore uno schema di raffronto tra le norme abrogate e quelle in vigore a seguito della riforma Cartabia.

Art. 702 bis c.p.c. (abrogato) Forma della domanda e costituzione delle parti Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica,

la domanda **può essere proposta** con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281 decies c.p.c.

sono controversi, oppure
o è di pronta soluzione o
introdotto nelle forme d

il tribunale giudica in

introdotto nelle forme

ricorrono i presuppos

primo e al secondo com
articoli 615, primo com

Forma della domanda

con ricorso, sottoscritto
indicazioni di cui ai num

l'avvertimento che la co
presente articolo implica

difesa tecnica mediante
tribunale, fatta eccezion

che la parte, sussistend
l'ammissione al patrocin

cinque giorni dalla desig
delle parti assegnando i

avvenire non oltre dieci
decreto di fissazione del

dell'attore. Tra il giorno
comparizione debbono i

se il luogo della notifica
all'estero⁽³⁾. Il convenut

risposta, nella quale dev
chiaro e specifico sui fat

indicare i mezzi di prova
comunicazione, nonché

proporre le eventuali do
merito che non sono rile

terzo deve, a pena di de
costituzione e chiedere

comunicato dal cancellie
assegnando un termine

A norma dell'**art. 281-decies**, il procedimento semplificato va - obbligatoriamente - adottato nelle seguenti ipotesi:

- quando i fatti di causa non sono controversi;
- quando la domanda è fondata su prova documentale;
- quando la domanda è di pronta soluzione;
- quando la domanda richiede un'istruzione non complessa.

In tutti questi casi, non sussiste alcuna discrezionalità in capo all'attore, sia nel caso che si tratti di controversia di **competenza monocratica**, sia di **competenza collegiale** (mentre **il vecchio rito sommario**, ora abrogato, postulava sempre la facoltà di scelta in capo all'attore e non poteva trovare applicazione nelle controversie di competenza collegiale). Il secondo comma dell'art. 281-decies delinea, poi, l'altra caratteristica fondamentale del rito semplificato, stabilendo che l'attore è altresì **libero di scegliere di introdurre il giudizio secondo le forme del procedimento semplificato, in tutti i casi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, anche ove non ricorrano i presupposti del comma precedente.**

Art. 702 ter c.p.c. (abrogato) Procedimento Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, **omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.** L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti⁽⁵⁾.]

prima udienza il giudice
la domanda riconvenzionale
dell'articolo 281decies,
del processo nelle forme
183, rispetto alla quale
stesso modo procede qu
probatoria, ritiene che
la stessa udienza l'atto
un terzo, se l'esigenza
autorizza, fissa la data
perentorio per la citazio
giudice provvede altres

costituzione del terzo in
dell'articolo 281 undeci
possono proporre le do
domanda riconvenziona
l'esigenza sorge dalle c
alle parti un termine pe
modificare le domande
prova e produrre docum
per replicare e dedurre
del quarto comma e no
**ammette i mezzi di p
assunzione.**

Una volta instaurato il contraddittorio il giudice deve, ai sensi dell'**art. 281-duodecies** comma uno, verificare la sussistenza dei presupposti posti alla base della scelta del rito semplificato. Ove tali presupposti non ricorrano, oppure la lite o l'istruzione probatoria sia ritenuta complessa, il giudice deve disporre con **ordinanza non impugnabile** la **prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario**. Ove il giudice ritenga corretta la scelta di rito il giudice dovrà valutare se la causa è matura per la decisione o meno. Nel secondo caso, ammetterà i mezzi di prova rilevanti e fisserà l'udienza per la loro assunzione come avviene nel rito ordinario. Quindi, diversamente, da quanto accadeva nel vecchio rito sommario - ove il giudice, poteva procedere "*nel modo più opportuno*" agli atti di istruzione rilevanti - nel nuovo rito semplificato la modalità di assunzione dei mezzi di prova non si discosta da quanto avviene dal rito ordinario.

Art. 702 quater c.p.c. (abrogato) Appello L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 *ter* produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

Art. 281 terdecies De
decisione, il giudice pro
il tribunale giudica in co
orale della causa davan
sentenza è depositata n
richiede, il giudice proc
impugnabile nei modi o

Diversamente dall'abrogato rito sommario, il nuovo processo semplificato **viene definito con sentenza** (e non con ordinanza), impugnabile secondo i modi ordinari.

A cura dell'avv. Pasquale Santoro